



Punti o.d.g.) da 5 a 12

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica"

In riferimento agli schemi di intesa in oggetto, si evidenzia quanto segue.

Gli «schemi di intesa preliminare», così come definiti dall'art. 2, comma 3, della legge 86 del 2024 sono gli atti successivi alla richiesta da parte delle Regioni interessate alla devoluzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'art. 116, comma 3, della Costituzione.

La legge prevede, in attuazione della Costituzione, che gli atti di iniziativa relativi alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, siano deliberati dalla Regioni, «sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria».

Come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, i processi di regionalismo differenziato devono inserirsi in una prospettiva di autonomia regionale di matrice cooperativa che, nel quadro dell'ordinamento unitario della Repubblica, eviti fughe verso modelli di «regionalismo duale» di tipo competitivo. La differenziazione deve, infatti, trovare una giustificazione sulla base del principio di sussidiarietà che opera attraverso un giudizio di adeguatezza, escludendo un modello astratto di attribuzione delle funzioni e richiedendo, pertanto, che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato.

Secondo la Corte, la deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi della soluzione prescelta; l'iniziativa della Regione e l'intesa devono, pertanto, essere precedute da un'istruttoria approfondita.

Ciò detto, **si esprime una valutazione complessiva non favorevole sugli schemi di preintesa** in ordine al metodo applicato dalle Regioni interessate e in ordine al confronto svoltosi fra le Regioni e il Governo.

L'iter conforme alla Legge n. 86/2024 e alle successive indicazioni della Corte Cost. n. 192/2024, avrebbe imposto, infatti, l'adozione di rinnovati atti di iniziativa.

Le pre-intese in esame, invece, sono il risultato di iniziative assunte dai Consigli Regionali risalenti al 2017 e al 2018, peraltro non più in carica. Si pongono, pertanto, questioni relative all'opportunità, insita nella *ratio legis*, che l'iniziativa regionale sia «attuale», condizione che non può ritenersi soddisfatta dal rimando ad atti così risalenti.

L'utilizzo di atti di iniziativa così risalenti, inoltre, non soddisfa le puntuali indicazioni della Corte Costituzionale (sent. 192/2024); secondo la Corte l'iniziativa della Regione e l'intesa devono essere precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico; di tale istruttoria nelle modalità indicate dalla Corte non si ha alcuna evidenza dall'esame della documentazione a disposizione.

